

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1877

stro ed alla Commissione, relativamente alla zona limite del castagno. Mi concederà l'onorevole Odiard di non essere d'accordo con lui in questa critica.

Io comprendo che nelle cose umane bisogna stabilire una regola in qualche modo, quindi mi pare conveniente ammettere questo limite della zona del castagno al disopra del quale si possa imporre il vincolo forestale.

L'onorevole Odiard mi darà torto, ma insomma mi pare che dovendo cercare una norma, poichè questa non esisteva, bisogna lasciarsi guidare dall'esperienza.

I pensieri da me svolti, siccome non hanno nulla che contraddica alle intenzioni del ministro, nè a quelle della Commissione confido che saranno presi in considerazione e sarei veramente lieto se in qualche parte della legge si trovasse modo di togliere la preoccupazione che è nell'animo di parecchi di noi circa la portata di questa legge al riguardo dei terreni coltivati al disopra della zona del castagno.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Anzitutto io prego l'onorevole Sella di consentire che la sua proposta sia studiata dalla Commissione (*Benissimo!*), per vedere se e sino a qual punto ed in qual posto possa tenersene conto.

Io lo prego poi di desistere dal proposito di farne un inciso all'articolo 4, inquantochè, trattandosi di una applicazione affatto circoscritta ad un'ipotesi particolare, non conviene di comprenderla in una disposizione di massima che riguarda la totalità dei terreni vincolati che potrebbero svincolarsi.

Il desiderio dell'onorevole Sella, a giudizio mio, è stato preveduto nel progetto di legge. Ciò non vuol dire che io venga meno alla prima dichiarazione, cioè che la proposta sua sarà studiata dalla Commissione; e, per quanto mi riguarda, vi porterò la mia attenzione.

Ma il suo desiderio è, replico, stato preveduto.

Se egli avesse preteso di considerare come un diritto definitivamente acquistato di avere lo svincolo per i possessori dei terreni sovrastanti alla zona del castagno, che si trovano di già in istato di coltura, naturalmente avrebbe preteso cosa ingiusta. Ma quando, riferendosi alle parole dell'articolo 1, accetta anche il limite che viene stabilito dagli scopi presi di mira dalla legge, per ciò stesso la permissione che si dà per legge, non per statuizione del Comitato, è sottoposta sempre a condizione risolutiva. Però l'importanza di una disposizione di questo genere, sia comprendendola nell'articolo 4, sia formandone una delle possibili disposizioni transitorie, da quali ragioni sarebbe giustificata?

Dal timore che coloro i quali attualmente sono in esercizio di coltura agraria, potessero venire di-

sturbati per una applicazione giuridica dell'articolo 1. Ho già avuto occasione di notarlo altra volta, l'articolo 1 non fa altro che determinare i rapporti di facoltà e di dovere tra l'amministrazione ed i particolari.

È una disposizione, la quale determina il limite dei doveri e dei diritti rispettivi; ma non è una disposizione che va messa in atto *legge operante*; giacchè se fosse messa in atto *legge operante*, nel senso, cioè, di vincolare senz'altro coloro i quali hanno ragione di non essere vincolati, sia per consuetudine, sia per condizioni di terreno, sia per deliberazione anche dell'amministrazione forestale; naturalmente dovrebbe avere ancora l'altro effetto di vincolare, *legge operante*, quella massa enorme di terreni che attualmente sono vincolati dalla legge esistente, ma che pure per la novella legge devono essere svincolati. Ma niente di tutto questo. La legge non avrebbe potuto accennare ad un fatto il quale ha da compiersi normalmente, a piena luce di giorno, e colla contraddizione degli interessati.

Invece la legge parte dal dato di fatto seguente.

Esistono leggi vincolanti; v'ha una massa di beni che si trova sotto il dominio di coteste leggi; però la legge nuova ne svincola grandissima parte. Anzichè procedere caso per caso, il progetto ha dato obbligo all'amministrazione di far l'elenco di tutti i terreni, di tutti i boschi che non rientrano sotto l'impero di questa legge.

Dunque, finchè questo elenco non è fatto, nessuno può temere che i terreni siano realmente vincolati, salvo quelli che rientrano nella sanzione netta e precisa delle leggi vigenti. Ma quando si tratta di terreni dissodati, per i quali non si è fatto luogo a nessuna contravvenzione, per i quali anzi, secondo alcuni degli onorevoli oratori che propugnarono il medesimo concetto dell'onorevole Sella, si sono avute anche delle permissioni espresse, i proprietari di cotesti terreni sono nella pienezza del possesso del loro diritto. E perchè il diritto di continuare la loro coltura venga meno, devono seguire le seguenti ipotesi: 1° che i terreni in discorso non facciano parte degli elenchi che l'amministrazione deve pubblicare per lo svincolo; 2° che essi facciano parte degli elenchi che l'amministrazione deve pubblicare, affinché cominci a decorrere il termine per il ricorso contro le deliberazioni del Comitato.

Intanto coloro che già avevano dissodato, e che sono in attività di esercizio di coltura agraria, continueranno ad esercitare il loro diritto.

Se però le proposte dell'onorevole Sella implicano la riconoscenza, senz'altro, della libertà ed esenzione assoluta, escludendo il diritto dell'ammi-